



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.2.2008
COM(2008) 94 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006¹, grazie a un meccanismo di flessibilità, permette di mobilitare stanziamenti del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) oltre i limiti delle pertinenti rubriche del quadro finanziario, senza eccedere il massimale annuo di 500 milioni di euro. Le condizioni di ammissibilità applicabili ai contributi del Fondo sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1927/2006² del Parlamento europeo e del Consiglio.

I servizi della Commissione hanno svolto un esame approfondito delle domande presentate da Malta e dal Portogallo in conformità del regolamento (CE) n. 1927/2006, in particolare degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

Gli elementi principali delle valutazioni possono essere sintetizzati come segue:

Caso EGF/2007/08/MT/Textiles

1. Le autorità maltesi hanno presentato la domanda alla Commissione il 12 settembre 2007. Essa si basa sugli specifici criteri di intervento di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1927/2006 relativo a mercati del lavoro di piccole dimensioni ed è stata inoltrata entro il termine di 10 settimane previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.
2. La domanda riguarda un totale di 675 licenziamenti avvenuti in due industrie manifatturiere del settore tessile maltese, ossia VF (Malta) Ltd. e Bortex Clothing Ind Co Ltd. Nel caso di *VF*, che fa parte della multinazionale VF Corporation, i 562 licenziamenti hanno fatto seguito alla decisione della multinazionale di chiudere lo stabilimento di Malta a decorrere dal 31 luglio 2007 e di trasferire la produzione verso stabilimenti asiatici. Nel caso della *Bortex*, un'azienda maltese che possiede stabilimenti di produzione a Malta e in Tunisia, i 113 licenziamenti sono stati causati dalla decisione dell'azienda di ridimensionare le sue attività a Malta, chiudendo il reparto cucitura a decorrere dal 14 settembre 2007 e mantenendo invece attive le attività di stiratura, magazzinaggio e distribuzione a clienti nella Comunità, oltre che la creazione di prototipi. Gli avvisi individuali di licenziamento sono stati inviati agli operai interessati delle due aziende tra il 19 giugno e il 6 settembre 2007. Poiché la domanda si basa su licenziamenti intervenuti in un settore NACE 2 (n. 13, tessili) in una regione NUTS II (MT00), il caso è assimilato a quelli presentati a norma dell'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1927/2006, che prevede l'esubero di almeno 1.000 dipendenti. Malta ha presentato domanda per i suoi 675 lavoratori licenziati a norma dell'articolo 2, lettera c), del regolamento, per via delle ridotte dimensioni del suo mercato del lavoro.
3. L'analisi del nesso tra questi licenziamenti e i grandi mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale si basa sui dati di seguito riportati. È accertata la tendenza generale, nell'industria dell'abbigliamento e degli accessori nella Comunità, a delocalizzare la produzione verso paesi terzi che presentano costi meno elevati, come la Cina, l'India e la Turchia. Prima dell'adesione di Malta alla UE, le sue

¹ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

² GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

esportazioni tessili erano prevalentemente destinate agli Stati membri. A causa dell'accresciuta concorrenza dei paesi terzi, il settore tessile maltese si trova attualmente in crisi.

4. La domanda utilizza statistiche commerciali EUROSTAT per illustrare l'evoluzione, tra il 2000 e il 2006, degli scambi di abbigliamento e di accessori in termini di importazioni ed esportazioni comunitarie. Per motivi di comparabilità statistica, le cifre sono state adeguate al fine di tenere conto dell'insieme dei 27 Stati membri attuali per l'intero periodo considerato.

La posizione commerciale della Comunità, misurata in termini di rapporto tra il volume di capi di abbigliamento importati nella Comunità e il volume di capi di abbigliamento esportati dalla Comunità verso paesi terzi, si è modificata a discapito della produzione comunitaria. Questo rapporto è aumentato da 2,89 nel 2000 a 4,29 nel 2006, a dimostrazione di una crescita assai più rapida delle importazioni rispetto alle esportazioni. La situazione è ulteriormente aggravata dalla pressione sui prezzi, come illustrato dalle ragioni di scambio. Infatti, in termini di valore, il rapporto importazioni/esportazioni per i tessili è aumentato in maniera molto più graduale, da 2,8 nel 2000 a 3,3 nel 2006, che raffrontato al rapporto importazioni/esportazioni in termini di volume, dimostra l'esistenza di una pressione al ribasso sui prezzi. Ciò ha avuto ripercussioni negative sulla posizione finanziaria delle imprese del settore tessile della Comunità, in particolare su quelle che operano nei segmenti di mercato di valore inferiore (abbigliamento non di marca e non di moda).

Tra il 2004 e il 2006, il volume dei capi di abbigliamento importati nella Comunità ha registrato un aumento annuo del 10% circa. Il fenomeno è legato principalmente al forte aumento delle importazioni dalla Cina a seguito della scadenza, alla fine del 2004, dell'accordo multifibre dell'Organizzazione mondiale del commercio. Nel 2006 oltre un terzo delle importazioni totali di abbigliamento nella Comunità provenivano dalla Cina.

5. Per illustrare le esigue dimensioni del mercato del lavoro maltese, nella domanda vengono riportati indicatori relativi alla popolazione attiva totale e alla quota relativa dei licenziamenti rispetto a questa popolazione attiva totale. La popolazione attiva di Malta è la più piccola dell'UE-27. Malta rappresenta lo 0,07% della popolazione attiva totale della UE-27. Le autorità maltesi sostengono che 1.000 licenziamenti nel loro paese rappresenterebbero lo 0,6% della popolazione attiva, mentre in Stati membri quali la Germania, il Regno Unito, la Francia, l'Italia, la Spagna e la Polonia, lo stesso numero di licenziamenti rappresenterebbe meno dello 0,01% della popolazione attiva totale. Una simulazione basata su una quota relativa identica di licenziamenti nella popolazione attiva totale indica che i 675 licenziamenti a Malta corrisponderebbero, ad esempio, a circa 170.000 licenziamenti in Germania, 125.000 nel Regno Unito e 115.000 in Francia.

Questo dato è confermato dal fatto che Malta, con i suoi 400.000 abitanti, si situa notevolmente al di sotto della soglia fissata nella Nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS). Per le regioni di livello NUTS II, il regolamento applicabile³ stabilisce una dimensione media compresa tra circa 800.000 e 3 milioni di abitanti. Malta raggiunge appena il 50% della soglia più bassa.

6. Nella domanda vengono descritti gli effetti dei 675 licenziamenti sul mercato del lavoro nazionale. Considerate le esigue dimensioni del mercato del lavoro maltese, questi licenziamenti corrispondono allo 0,4% dell'occupazione totale. In base alle statistiche EUROSTAT e ai dati amministrativi dell'ETC, le autorità maltesi sostengono che i 675 licenziamenti determinano un aumento del 6,3% circa del numero di disoccupati e un aumento del tasso di disoccupazione di 0,4 punti percentuali, dal 6,8% al 7,2%. Inoltre secondo le stime, l'occupazione nel settore interessato NACE 2 diminuirà del 60% in seguito ai licenziamenti decisi dalle aziende VF e Bortex. Secondo alcune simulazioni effettuate utilizzando un modello econometrico⁴, la chiusura della produzione presso la VF e la Bortex potrebbe causare una riduzione della crescita del prodotto nazionale lordo maltese di 0,2 punti percentuali.
7. Per quanto concerne i criteri di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) 1927/2006, la domanda conteneva i seguenti elementi: Malta ha confermato che il contributo finanziario del FEG non sostituisce azioni che sono di competenza delle imprese a norma della legislazione nazionale o di contratti collettivi e ha fornito garanzie circa il fatto che le azioni previste forniscono sostegno a singoli lavoratori e non serviranno a finanziare la ristrutturazione di imprese o settori. Le autorità maltesi hanno inoltre confermato che le azioni ammissibili non riceveranno aiuti da altri strumenti finanziari comunitari.

In conclusione, per i motivi di cui sopra, si propone di accogliere la domanda EGF/2007/08/MT/Textiles presentata da Malta relativa ai licenziamenti avvenuti a seguito della chiusura delle aziende VF (Malta) e Bortex, essendo stato dimostrato che tali licenziamenti derivano da profondi mutamenti della struttura del commercio mondiale che hanno condotto a una grave perturbazione economica, la quale ha un'incidenza negativa sull'economia locale. È stato proposto un pacchetto coordinato di servizi personalizzati ammissibili per l'importo di 1 362 207 euro, di cui il contributo richiesto al FEG ammonta a 681 207 euro.

Caso EGF/2007/10/PT/Lisboa-Alentejo

1. Le autorità portoghesi hanno presentato la domanda alla Commissione il 9 ottobre 2007. Essa si basa sugli specifici criteri di intervento di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1927/2006 con riguardo ai settori NACE rev 2 nelle regioni NUTS II ed è stata inoltrata entro il termine di 10 settimane previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

³ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1, e successiva modifiche.

⁴ Modello SAMM del Dipartimento di politica economica del Ministero delle Finanze, utilizzato per realizzare simulazioni di politica economica e per fornire un quadro alle previsioni a medio termine.

2. La domanda riguarda 1.549 licenziamenti intervenuti in tre aziende situate nella regione NUTS II PT18 dell'Alentejo (Opel Portugal e Johnson Controls) e in un'azienda situata nella regione confinante NUTS II PT17 di Lisbona (Alcoa Fujikura) nel periodo di riferimento di nove mesi dal 20 dicembre 2006 al 20 settembre 2007.
3. L'analisi del nesso tra questi licenziamenti e i grandi mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale si basa sui seguenti dati. I licenziamenti sono il risultato del brusco calo della quota comunitaria della produzione automobilistica mondiale, che secondo l'Organizzazione internazionale di costruttori di veicoli a motore (OICA) era del 30,6% (per la UE-15) nel 2001, ed è scesa al 26,9% (per la UE-25) nel 2006, nonostante l'allargamento della UE intervenuto nel frattempo. La produzione di veicoli a motore in Portogallo è concentrata specificamente nel segmento inferiore del mercato, che è stato particolarmente colpito⁵, e la pressione conseguente è rispecchiata dalle cifre della produzione portoghese, che è diminuita passando da 251.000 veicoli nel 2002 a 227.000 nel 2006. Il calo della produzione di veicoli passeggeri in Portogallo è stato ancora più accentuato nello stesso periodo (passando da 182.000 veicoli nel 2002 a 143.000 nel 2006).

Anche i vari produttori hanno risentito della pressione della concorrenza. Così, la produzione totale della General Motors in Europa è scesa da 2,03 milioni di unità nel 2000 a 1,77 milioni di unità nel 2006, il che ha determinato una sottoutilizzazione delle capacità di produzione e la conseguente concentrazione della produzione negli impianti più efficienti.

4. In questo contesto, lo stabilimento Opel di Azambuja ha cessato la produzione il 20 dicembre 2006, licenziando 945 operai che costituivano circa il 40% degli occupati dell'industria manifatturiera della municipalità in questione. Una situazione simile si è verificata presso due fornitori dell'industria automobilistica. Alcoa Fujikura, produttore di componenti elettriche per veicoli a motore (in particolare per Auto Europa, la cui produzione è calata da 137.000 unità nel 2001 a 82.000 unità nel 2006) ha cessato la produzione nel suo impianto di Seixal, licenziando 440 lavoratori. Johnson Controls (fornitore di sistemi interni per automobili, i cui clienti principali sono Auto Europa e General Motors/Opel) ha deciso di licenziare 222 operai nel suo impianto di Portalegre. La domanda riguarda un totale di 1.549 lavoratori disoccupati iscritti al centro di collocamento nel periodo di riferimento. Nel settore automobilistico dell'intero territorio del Portogallo continentale, il numero di iscrizioni alla disoccupazione durante il periodo di otto mesi dal gennaio ad agosto 2007 ha superato dello 0,7% quello del medesimo periodo di otto mesi nel 2006. Per la sola regione Lisboa-Alentejo, l'aumento della disoccupazione nello stesso periodo è stato del 7,5%, il che dimostra la gravità della crisi che ha colpito il settore e la regione nei primi otto mesi del 2007.

In conclusione, considerato queste circostanze, si può ritenere che i licenziamenti hanno avuto significative ripercussioni negative sulle economie locali di Azambuja, Portalegre e Seixal.

⁵ Come dimostrato già nei documenti SEC(2007) 881 e SEC(2007) 882.

5. Per quanto concerne i criteri di cui all'articolo 6 del regolamento FEG, la domanda conteneva i seguenti elementi: il Portogallo ha confermato che il contributo finanziario del FEG non sostituisce azioni che sono di competenza delle imprese a norma della legislazione nazionale o di contratti collettivi e ha fornito garanzie circa il fatto che le azioni previste forniscono sostegno a singoli lavoratori e non finanziano la ristrutturazione di imprese o settori. Le autorità portoghesi hanno inoltre confermato che le azioni ammissibili non ricevono e non riceveranno aiuti da altri strumenti finanziari comunitari.

In conclusione, per i motivi di cui sopra si propone di accogliere la domanda EGF/2007/010 PT/Lisboa-Alentejo presentata dal Portogallo relativamente ai licenziamenti avvenuti nelle tre aziende della divisione 29 della NACE rev 2, nelle regioni confinanti di Lisbona e dell'Alentejo, essendo stato dimostrato che tali licenziamenti derivano da profondi mutamenti della struttura del commercio mondiale che hanno condotto a una grave perturbazione economica, la quale ha un'incidenza negativa sull'economia locale. È stato proposto un pacchetto coordinato di servizi personalizzati ammissibili per un importo di 4 851 350 euro, di cui il contributo richiesto al FEG ammonta a 2 425 675 euro.

Finanziamento

Il bilancio totale annuo disponibile per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ammonta a 500 milioni di euro.

L'assegnazione proposta dalla Commissione a titolo del Fondo si basa sulle informazioni messe a disposizione dai richiedenti.

In base alle domande di intervento del Fondo presentate da Malta, dove l'industria tessile ha subito le conseguenze negative dei licenziamenti dovuti alla chiusura della VF (Malta) Ltd e della Bortex Clothing Ind. Co Ltd e dal Portogallo per i licenziamenti avvenuti nel settore automobilistico, le stime totali dei pacchetti coordinati di servizi personalizzati da finanziare sono le seguenti:

	Servizi personalizzati da finanziare (in EUR)
Malta: tessile 08/2007	681 207
Portogallo: settore automobilistico 10/2007	2 425 675
Totale	3 106 882

Previo esame di tali richieste⁶ e considerando l'importo massimo di un contributo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione stabilito a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, nonché del margine previsto per riassegnare stanziamenti, la Commissione propone di mobilitare il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per un importo totale di **3 106 882 euro**, da assegnare nel quadro della rubrica 1a del quadro finanziario.

Questo importo consente di avere ancora a disposizione almeno il 25 % dell'importo annuo massimo assegnato al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per le assegnazioni durante l'ultimo trimestre dell'anno, come previsto all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1927/2006.

Con la presente proposta di mobilitazione del Fondo, la Commissione avvia la procedura semplificata di dialogo a tre, conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, al fine di ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di utilizzare il Fondo e sull'importo richiesto. La Commissione invita il primo dei due rami dell'autorità di bilancio che giunge ad un accordo sulla proposta di mobilitazione, al livello politico adeguato, di informare l'altro ramo nonché la Commissione delle sue intenzioni.

In caso di disaccordo da parte di uno dei due rami dell'autorità di bilancio, sarà indetto una riunione ufficiale di dialogo a tre.

La Commissione presenterà altresì una richiesta di storno per iscrivere nel bilancio 2008 gli stanziamenti di impegno e di pagamento necessari, conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.

⁶ Comunicazione alla Commissione su una domanda di mobilitare il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, presentata dal Malta nel caso VF (Malta) Ltd e Bortex Clothing Ind. Co Ltd (SEC(2007) 1657) e dal Portogallo con riguardo al settore automobilistico (SEC(2008) 102) contenenti l'analisi delle domande da parte della Commissione.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria⁷, in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione⁸, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione⁹,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (in appresso "il Fondo") è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei cambiamenti fondamentali nella struttura del commercio mondiale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di euro.
- (3) Il 12 settembre 2007 Malta ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo relativamente ai licenziamenti nel settore tessile, e specificamente per gli operai licenziati da VF (Malta) Ltd e Bortex Clothing Ind Co Ltd. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006.
- (4) Il 9 ottobre 2007 il Portogallo ha presentato domanda di mobilitazione del Fondo relativamente ai licenziamenti nel settore automobilistico, e specificamente per gli operai licenziati dalla Opel ad Azambuja e Alcoa Fujikura a Seixal e dalla Johnson Controls a Portalegre. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006.

⁷ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁸ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

⁹ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (5) Pertanto, si dovrebbe procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario in relazione alle domande,

DECIDONO:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2008, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l'importo di **3 106 882** euro in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente